



STATUTO

Fondazione CDP

FONDAZIONE CDP

STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa di “Cassa depositi e prestiti società per azioni” (“**Fondatore**”) è costituita, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, una fondazione senza fini di lucro denominata “**Fondazione CDP**” (la “**Fondazione**”).

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Roma, via Goito n. 4.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e chiuse sedi secondarie, delegazioni ed uffici, sia in Italia che all’estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato.

ARTICOLO 4 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 5 – SCOPI

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità, sociale e culturale.

Tali scopi sono perseguiti mediante lo svolgimento delle seguenti attività e iniziative nei settori indicati:

- (i) Settore Assistenza e Ricerca Scientifica: attività e iniziative di interesse generale in ambito “sostegno emergenze e sostenibilità”, tra cui a titolo esemplificativo: la realizzazione di interventi per fronteggiare eventuali emergenze, incluse le emergenze sanitarie, con particolare riferimento ad attività e iniziative volte a fronteggiare situazioni emergenziali quali calamità pubbliche ed epidemie fornendo tempestivo supporto alla popolazione e ai territori; il finanziamento di studi e progetti di ricerca su temi quali le scienze, le tecnologie innovative, l’ingegneria, la matematica, la logica, il digitale, la transizione energetica, l’economia circolare, le energie rinnovabili; la realizzazione di progetti di promozione della sostenibilità ambientale e sociale;
- (ii) Settore educazione: attività e iniziative di interesse generale in ambito “cultura”, tra cui a titolo esemplificativo: la valorizzazione del patrimonio – materiale e immateriale – storico, artistico e archivistico del Fondatore anche attraverso la creazione e gestione di attività museali sulla cultura di impresa e sul rapporto tra

arte e impresa nonché su altri temi di interesse culturale; la promozione dell'attività di digitalizzazione di patrimoni culturali e archivistici; il sostegno a Fondazioni Lirico-Sinfoniche; l'organizzazione di mostre temporanee sul territorio nazionale; l'organizzazione di concorsi per giovani artisti, anche per realizzare opere da far confluire nel patrimonio della Fondazione; lo svolgimento di attività per la promozione di iniziative culturali e per favorire la riqualificazione di immobili di interesse storico o artistico e la rigenerazione urbana;

- (iii) Settore Istruzione: attività e iniziative di interesse generale in ambito "formazione e inclusione sociale", tra cui a titolo esemplificativo: la realizzazione di investimenti, diretti o indiretti, sulla formazione del capitale umano, con particolare riferimento alle fasce più giovani, in settori rilevanti per il Paese (es. ospitalità); la realizzazione di scuole di programmazione informatica; la realizzazione di programmi di formazione in ambiti rilevanti e strategici per l'Italia (es. digitale, *green economy*), anche al fine di ridurre il divario tra la domanda e l'offerta delle competenze in tali ambiti; la realizzazione di programmi per sviluppare competenze innovative e tecnico-professionali, anche al fine di favorire l'ingresso e il ricollocamento nel mondo del lavoro; la sperimentazione di modelli educativi e didattici che innovino l'apprendimento mediante l'utilizzo di strumenti digitali; la sensibilizzazione sui valori della legalità, della

sostenibilità e della cittadinanza attiva, finalizzata all'inserimento, o al reinserimento, dei ragazzi nella società civile; la concessione di borse di studio *post lauream* e il supporto economico per dottorati e *master*; l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, anche brevi, con riconoscimento di crediti formativi; lo sviluppo di nuovi percorsi di crescita professionale volti al rafforzamento e al miglioramento delle competenze;

La Fondazione può svolgere attività accessorie, strumentali e/o connesse a quelle sopra indicate, tra cui le attività di sponsorizzazione e l'erogazione di liberalità finalizzate a perseguire i propri scopi statutari, anche al fine di promuovere i valori del Gruppo CDP presso l'opinione pubblica e nelle relazioni con gli *stakeholder* istituzionali del Fondatore. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, ed in coerenza con la propria natura e senza fini di lucro, la Fondazione può svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare e culturale, nonché agire anche in collaborazione, associazione o partecipazione con omologhi organismi del Gruppo CDP, società del Gruppo CDP, altre fondazioni, Enti del Terzo Settore e/o altri soggetti nazionali e internazionali che perseguono finalità coerenti con, o strumentali a, quelle della Fondazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari e in ogni caso coerentemente con quest'ultimi, la Fondazione può (i) partecipare – anche promuovendo lo svolgimento di

specifiche attività – a fondazioni, enti ed istituzioni o altri soggetti, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o accessori a quelli della Fondazione, (ii) promuovere la, o concorrere alla costituzione di tali enti, (iii) partecipare, costituire o concorrere alla costituzione di società aventi, in tutto o in parte, scopo lucrativo.

TITOLO II

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito dalla dotazione fornita in sede di costituzione dal Fondatore, potrà essere incrementato da:

- (a) contributi provenienti dal Fondatore, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- (b) contributi, liberalità o elargizioni provenienti da soggetti terzi, enti o privati, con espressa destinazione a patrimonio;
- (c) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati a patrimonio;
- (d) entrate derivanti da eventuali attività economiche, anche connesse o accessorie, con espressa destinazione a patrimonio;
- (e) beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a patrimonio;
- (f) avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione,

siano destinati espressamente a patrimonio.

ARTICOLO 7 – FONDO DI GESTIONE

Per lo svolgimento della propria attività e per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione utilizza un fondo di gestione costituito da denaro e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione stessa, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché da rendite e avanzi di gestione dello stesso e non destinati a patrimonio.

ARTICOLO 8 – CRITERI DI GESTIONE

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità ai propri scopi statutari con criteri di efficienza nell'utilizzazione delle risorse, di equilibrata destinazione delle stesse e di efficacia negli interventi, con preferenza per i settori a maggiore rilevanza sociale.

Le attività della Fondazione sono orientate al rispetto di principi di moralità e improntate alla massima trasparenza.

TITOLO III

ARTICOLO 9 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (il “Presidente”);
- (c) il Collegio dei Revisori dei conti;

- (d) il Direttore Generale; e
- (e) il Comitato Scientifico.

Ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti per i quali deve essere fissato un compenso, gli altri componenti degli organi della Fondazione svolgono le rispettive cariche a titolo gratuito o a titolo oneroso a seconda di quanto deliberato di volta in volta in sede di nomina, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri ricompreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 7 (sette), di cui un Presidente, tutti nominati dal Fondatore, il quale, nei limiti suddetti, può variare il numero dei componenti nel corso del mandato.

I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Ai Consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di Consigliere l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o

decadenza sopra indicati, il Consigliere non avrà diritto al risarcimento danni. In ogni caso non possono essere nominati i membri del Parlamento italiano ed europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali o comunque i titolari di cariche politiche.

Il Fondatore nella scelta dei Consiglieri da nominare può in ogni caso tenere conto, entro il numero massimo di tre Consiglieri, della designazione/proposta fatta da uno o più enti o organismi, la cui individuazione è effettuata dal Fondatore medesimo, anche alla luce dei contributi da essi eventualmente versati alla Fondazione.

I Consiglieri sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data in cui si tiene la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato e possono essere nominati nuovamente per un numero massimo di tre volte consecutive.

Qualora, per qualsiasi causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venisse a cessare/decadere, gli altri Consiglieri – purché la maggioranza degli stessi sia costituita da Consiglieri nominati dal Fondatore – provvedono alla nomina per cooptazione, adottando la relativa decisione a maggioranza dei componenti; la deliberazione deve essere approvata dal Collegio dei Revisori dei conti; il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dal Fondatore, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e il Fondatore dovrà provvedere senza indugio alla nomina

del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Fondatore non provveda per qualsiasi motivo alla nomina di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del mandato, ovvero per qualsiasi motivo la nomina dei Consiglieri non possa avvenire nei modi sopra indicati, in via residuale la competenza alla nomina stessa spetta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Fondazione.

Ove non vi abbia provveduto direttamente il Fondatore, su designazione di quest'ultimo il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente tra i suoi componenti e può nominare – sempre tra i suoi componenti – un Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente, ove nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal componente più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, può nominare, su designazione del Fondatore, uno o più osservatori, tra persone di rilievo ed esperienza utile per la realizzazione degli scopi della Fondazione. Ciascun osservatore è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Il/Gli osservatore/i così nominato/i rimane/rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo/li ha nominato/i.

ARTICOLO 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei propri membri parte dei suoi poteri stabilendone i limiti e le modalità di esercizio, ad eccezione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

1. la nomina tra i propri membri del Presidente e, eventualmente, del Vicepresidente su designazione del Fondatore;
2. l'approvazione del bilancio preventivo;
3. l'approvazione del bilancio consuntivo;
4. le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione;
5. la determinazione delle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
6. l'approvazione del programma annuale di attività della Fondazione;
7. la ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza, compresi quelli adottati dal Presidente ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;
8. la nomina del Direttore Generale e del Comitato Scientifico;
9. la delibera di scioglimento della Fondazione e la delibera di devoluzione del suo patrimonio; e
10. la delibera in merito a materie per legge espressamente non delegabili.

La Fondazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno, trasmette al Fondatore il programma di attività per l'anno successivo; entro il mese di giugno la Fondazione comunica gli eventuali necessari e/o opportuni aggiornamenti del suddetto programma.

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente (ove nominato) o dal Consigliere più anziano d'età, mediante lettera raccomandata, posta elettronica ovvero altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio dei Revisori dei conti e agli osservatori, ove nominati, almeno otto giorni prima, e nei casi di urgenza almeno tre giorni prima, con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, presso la sede della Fondazione, salvo diversa disposizione prevista nell'avviso di convocazione. .

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio medesimo e del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza

degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. Le delibere riguardanti la nomina del Direttore Generale, le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione e lo scioglimento della Fondazione sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Spetta al presidente dell'adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: *(i)* sia consentito al presidente dell'adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma; *(ii)* sia consentito al presidente dell'adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; *(iii)* sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

I verbali delle sedute consiliari devono essere trascritti su apposito libro vidimato; essi sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario o dal Notaio.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei poteri al medesimo spettanti o al fine di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

La legale rappresentanza della Fondazione spetta anche al Vicepresidente, se nominato, al/ai Consigliere/i delegato/i, se nominato/i nei limiti delle deleghe loro conferite, nonché al Direttore Generale nei limiti dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio.

In caso di urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile; l'adozione di tali provvedimenti è impegnativa per la Fondazione, con esonero per i terzi da ogni ingerenza al riguardo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente oppure – ove il Vicepresidente non sia stato nominato – il Consigliere di amministrazione più anziano d'età ne fanno le veci; la firma del Vicepresidente ovvero, a seconda del caso, del Consigliere di amministrazione più anziano d'età fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, compreso il Presidente, tutti

nominati dal Fondatore.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 2409 *bis* del Codice Civile per l'esercizio della revisione legale dei conti e dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile; essi sono nominati per tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato; sono rieleggibili.

Il Fondatore provvederà altresì a sostituire, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, il Revisore che, per qualunque causa, venisse a mancare in corso di mandato. Il Revisore così nominato rimane in carica sino allo spirare del termine di durata degli altri componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

Qualora il Fondatore non dovesse provvedere, per qualsiasi motivo, alla nomina entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato dell'intero Collegio ovvero comunque dalla cessazione per qualunque causa dalla carica di un Revisore, la competenza alla nomina spetta in via residuale al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la Fondazione.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuale omnicomprensivo, determinato dal Fondatore per tutta la durata della carica, salvo espressa rinuncia al compenso da parte dei componenti il Collegio.

ARTICOLO 15 – FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri; esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo giudichi necessario od opportuno; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno due dei suoi componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I verbali delle decisioni Collegio dei Revisori dei conti devono essere trascritti su apposito libro vidimato; essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

ARTICOLO 16 – IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi componenti, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei membri in carica. Il Direttore Generale dura in carica per il periodo di carica del Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa e della implementazione della

strategia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e:

- a. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti senza diritto di voto;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'assetto organizzativo e operativo della Fondazione;
- c. cura e promuove i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, – ivi incluso il coordinamento con le competenti strutture del Fondatore – per l'ideazione, costituzione e realizzazione di iniziative e progetti coerenti con gli scopi statutari, con particolare riguardo alle attività relative agli ambiti della comunicazione, del *marketing* e degli incentivi all'innovazione, della ricerca e dello studio, delle relazioni istituzionali e territoriali, della sostenibilità, nonché della valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- d. esercita gli ulteriori poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile .

Al Comitato Scientifico spetta il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi, agli studi, alle iniziative e, in termini più generali, alle attività della Fondazione,

coadiuvare il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella valutazione dell'efficacia degli interventi proposti o svolti e fornire indicazioni *ex-ante* sulla selezione dei progetti ed *ex-post* sui risultati conseguiti.

I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ARTICOLO 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone, entro il 30 marzo di ciascun anno, il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate. Il progetto di bilancio preventivo del successivo esercizio deve essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I progetti di bilanci, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione vengono trasmessi tempestivamente al Collegio dei Revisori dei conti, il quale entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione trasmette al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni con apposita relazione.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva i bilanci entro i

successivi 30 giorni.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per lo svolgimento delle attività della Fondazione, salvo che vengano espressamente destinati a patrimonio ai sensi dell'articolo 6.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche indirettamente, quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ARTICOLO 19 – LIBRI VERBALI

La Fondazione tiene, regolarmente vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle decisioni del Collegio dei Revisori dei conti.

I verbali delle riunioni dei predetti organi devono essere trascritti in detti libri in ordine cronologico.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V

ARTICOLO 20 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estingue quando tutti gli scopi statutari sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente o in tutti gli altri casi in cui lo scioglimento è proposto dal Consiglio di Amministrazione con

deliberazione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di constatazione con propria delibera della causa di estinzione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Negli altri casi di estinzione della Fondazione, previsti dalla legge, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Ministro della economia e delle finanze nel termine fissato dall'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Gli eventuali beni residui, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e ss.) e dalle altre leggi in materia, saranno devoluti ad altri Enti aventi finalità uguali o analoghe, salvo che una diversa destinazione sia imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.